

**CXXXVII.**

**TORNATA DEL 17 GIUGNO 1873**

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici — Approvazione degli articoli dal 10 al 26 inclusivo — Domanda di schiarimenti e considerazioni del Senatore Miraglia sull'articolo 27 — Osservazioni del Senatore Caccia — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Spiegazioni del Senatore Miraglia, cui risponde lo stesso Ministro — Dichiarazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 27, 28, 29 ultimo della legge — Raccomandazione del Senatore Torelli — Osservazione del Senatore Audinot sull'ordine della votazione — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Mauri (della Commissione) — Dichiarazione del Senatore Alferi, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge dianzi discusso — Discussione del progetto di legge concernente la proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova — Approvazione dell'articolo primo — Raccomandazione del Senatore Lauzi all'articolo 2; cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Discussione del progetto di legge per estensione alla provincia di Roma della legge 30 marzo 1862, N. 522, che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni — Approvazione per articolo del progetto — Risultato della votazione sulle leggi dianzi discusse.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo: il Senatore Nitti di un mese per motivi di salute e il Senatore Carradori di quindici giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato:

L'onorevole Tito Bollici di Roma, di una sua opera che ha per titolo *La giurisprudenza e la vita di Plinio il Giovine*.

**Seguito della discussione del progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle

leggi sulle Corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Prego l'Ufficio Centrale a prender posto nel banco della Commissione.

Ieri rimanemmo all'articolo decimo di cui do lettura.

« Art. 10. Gli amministratori delle case religiose sopresse nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'art. 13 della legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun ente.

» Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna casa.

» La Giunta procederà secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni; e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

» La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3, fino a che sia pubblicata la legge di cui nell'articolo stesso. »

(Approvato.)

« Art. 11. La conversione degli immobili delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'amministrazione del demanio, alla commissione provinciale ed al prefetto. Le funzioni delegate alla commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 9.

» I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento.

» Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi.

» Il pagamento del prezzo non potrà essere

fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge del 15 agosto 1867, e dall'art. 6 della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del demanio nella provincia di Roma. »

(Approvato.)

« Art. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle corporazioni sopresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli ordini possidenti, e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli ordini mendicanti. Se questi giustificano di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400, se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

» Rimane salva per le religiose la disposizione dell'art 6 della legge del 7 luglio 1866. »

(Approvato.)

« Art. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle corporazioni che, prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatta professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunciati come appartenenti alla casa nelle schede compilate per la legge del 20 giugno 1871, n. 297, si trovino alla pubblicazione della presente legge o conviventi nella casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

» Il diritto alla pensione comincerà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6.

» Fino a questo giorno i superiori od amministratori della casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della casa.

» I frutti pendenti che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo. »

(Approvato.)

« Art. 14. Sulla massa, formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per

rivendicazione di benefizi o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e de'suoi uffizi, alle pensioni de' religiosi e religiose delle case sopresse, alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall'articolo 2.

» La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

» Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'art. 3.

» La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel n. 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso n. 4 dell'articolo 2. »

(Approvato.)

« Art. 15. È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta, fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della commissione, di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione. »

(Approvato.)

« Art. 16. Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'art. 1 della legge del 15 agosto 1867, avrà effetto solamente pei canonicati, benefizi, cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge.

» Il primo e secondo paragrafo dell'arti. 6 della detta legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

» I beni degli enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei comuni in cui gli enti medesimi esistono, salvo l'assegnamento vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti. »

(Approvato.)

« Art. 17. La conversione, a cui per le leggi enunciate nell'art. 1 sono soggetti gli immobili degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti enti, che, entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed, ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

» Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali, pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

» Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono. »

(Approvato.)

« Art. 18. Oveneitre mesi i rappresentanti degli enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli art. 7 e 11. »

(Approvato.)

« Art. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli enti contemplati all'art. 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme

prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termini del codice civile.

» In caso di devoluzione a beneficio dell'ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita. »

(Approvato.)

« Art. 20. La quota di concorso stabilita dall'art. 31 della legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'art. 18 della legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose di Roma e degli enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

(Approvato.)

« Art. 21. Rispetto agli enti ecclesiastici compresi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867. »

(Approvato.)

« Art. 22. Libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, che si trovano negli edifici appartenenti alle case religiose sopresse in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della Pubblica Istruzione, alle biblioteche, ai musei o ad altri istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto, rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.

» Gli archivi speciali annessi agli uffici di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi uffici.

» Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di case sopresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 23. L'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella città di Roma e che sono compresi nella presente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla nazione straniera.

» Ciascun'amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'ente da esso rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle case sopresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

» Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici soppressi quanto di quelli conservati saranno convertiti a cura della stessa amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo istituto, od in altri capitali fruttiferi.»

(Approvato.)

« Art. 24. Nel corso di due anni l'amministrazione del patrimonio degli enti soppressi, di cui è detto all'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a beneficio dei propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

» Trascorsi i 2 anni senza che siano proposte nuove fondazioni il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse nazioni straniere.

» I diritti di reversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i tribunali competenti. »

(Approvato.)

« Art. 25. In tutto il regno, a cominciare dal primo gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'art. 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei canonici, e le lire 500 per gli altri benefici e cappellanie si conservati che soppressi delle chiese cattedrali.

» Gli assegni dovuti dall'amministrazione del fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agl'investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

» Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra

somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

» Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 3) per cento si dovrà anche tener conto dei redditi di altri benefici o cappellanie di cui il canonico o il beneficiario sia investito.

» La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1600, ed agli altri benefici semplici e cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

» Nulla è innovato al disposto dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il fondo del culto ed il demanio. »

(Approvato.)

« Art. 26. È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della legge stessa. »

(Approvato.)

« Art. 27. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui nell'art. 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non ho domandato la parola per fare un discorso od una proposta, ma per pregare l'onorevole Ministro Guardasigilli ed il Relatore dell'Ufficio Centrale a volermi dare talune spiegazioni sulla intelligenza di questo articolo. Se per poco avessi voluto entrare nella discussione del merito di questa legge, avrei potuto forse rassegnare al Senato qualche osservazione, ma le gravi considerazioni rilevate nella Relazione ed a voce dal dotto Relatore, e le dichiarazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli di voler dare esecuzione a questa legge *fortiter et suaviter*, mi hanno imposto il più assoluto silenzio.

Però la esecuzione di tutte le disposizioni contenute nella presente legge, non dipende dalla buona volontà e prudente moderazione del Ministro, perocchè, quelle disposizioni che possono dar luogo a conflitto d'interesse rientrando nelle attribuzioni del potere giudiziario, conviene intender bene il principio che ha in-

formato gli articoli 27 e 28 di questo progetto di legge.

Quante controversie non si sono elevate sulla intelligenza delle leggi 1866 e 1867, che si debbono estendere alla Provincia romana? E non ostante che fosse stato necessario l'intervento del potere legislativo per spiegare il senso di disposizioni inintelligibili, pure le controversie non sono finite, per essere la materia per se stessa scabrosa. Non vorrei adunque che si aprisse il varco a più complicate quistioni sulla intelligenza degli accennati due articoli 27 e 28.

Per fermo io ho con molta attenzione seguito tutta la discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento e mi son convinto, che se avea ragione di esistere l'articolo 22 del progetto ministeriale, a cui corrisponde l'articolo 27 in discussione, ben a ragione venne eliminato dalla Commissione, la quale tolse ogni personalità civile a quelle Case così dette generalizie, che si volevano, sotto la denominazione di *fondazioni*, conservare. Nè il Guardasigilli con i suoi emendamenti al progetto della Commissione riprodusse l'articolo 22.

Non intendo adunque come il Ministero abbia potuto nel corso della discussione acconsentire alla riproduzione dell'articolo 22, che colpisce la proprietà di quegli enti che non sono corporazioni monastiche, e che sono conservati in Roma per virtù della presente legge.

Ma poichè l'articolo 22, che è ora l'art. 27, è votato, io vorrei sapere, se per i nuovi acquisti che sono vietati a questi enti, si abbia avuto intenzione di stabilire la legislazione contro l'ammortizzazione con tutte le sue conseguenze, oppure di applicare semplicemente a questi enti le disposizioni del Codice civile, che dichiarano nulle le liberalità fatte nei termini degli articoli 831, 833 e 1055 del Codice civile intorno alla istituzione o dotazione di Benefizi semplici.

Ed il mio dubbio è fondato in ciò che in tutta la legislazione europea, dall'estremo Nord all'ultimo Occidente contro l'ammortizzazione, dalle poche e gravi parole dell'esser vietato ai luoghi pii il fare *nuovi acquisti* derivò la teorica dell'allodialità. E se nel secolo passato lo spagnolo Campomanes raccoglieva tutti gli statuti sulla legislazione contro l'ammortizzazione, il Mamamachi in Roma pubblicava più volumi contro le dottrine prevalse negli Stati cattolici.

Desidererei altresì sapere, se non avendo pel

capitolo cattedrale di Roma e delle sedi suburbicarie luogo la riduzione dei canonicati (e la riduzione suona *soppressione*), l'articolo 27 importa divieto di nuovi acquisti per i benefici annessi ai canonicati che eccedono il numero di dodici.

Vede bene il Senato che io accennando a questi dubbi, non miro ad altro che ad avere alcune dichiarazioni, per ben intendere il senso della legge, evitando di entrare nel merito della medesima.

Senatore CACCIA. Ho domandato la parola su quest'articolo per esporvi come io lo intenda, ed abbia vedute diametralmente opposte a quelle esternate dall'onorevole Senatore Miraglia. E poichè in me vi è libertà intera di far palese le mie opinioni su quest'articolo, mentre egli crede per la sua carica nella Magistratura giudicante non poterle manifestare, io mi accingo alla bisogna.

Ben pure io sono soddisfatto che mercè il discorrere su questo articolo, io abbia modo di trovare un'occasione per dire che non mica col silenzio vien da me approvato questo disegno di legge, ma che lo approvo per acclamazione. Mio scopo quindi sarà quello di farvi dimostro che l'articolo 27 è proflato a colmare una lacuna che all'evidenza esistea, ma ciò non lo fa esso solo; lo completa, e lo rende efficace il successivo articolo 28 che forma con esso articolo 27 un tutto così inscindibile, che io nelle poche parole che vado a dire non potrei separarli. Domandava l'onorevole Collega a qual fine è coordinato questo articolo 27, e precisamente domandava conoscere se questo articolo completa la legge di ammortizzazione, o se piuttosto mira a coordinare le disposizioni del Codice civile.

Io credo potergli dire in risposta che al secondo fine unicamente hanno tratto e l'uno e l'altro articolo, così che essi intendono coordinare, sviluppare e precisare le risultanze della incapacità degli enti ed istituti ecclesiastici, e per qualunque specie di atti sia gratuiti, sia onerosi, e far armonizzare col Codice civile, le determinazioni d'incapacità sancite con le leggi di soppressione.

Ed invero nel Codice civile, abbiamo le più esplicite norme per impedire che sorgano mai più, le già sopresse corporazioni religiose, comechè essendo fulminate da una assoluta incapacità, non puossi che sotto il colpo di

una nullità radicale, tentare di farle ricomparire.

Abbiamo altresì nel nostro Codice, le più esplicite disposizioni che annullano, sia che fossero fatte per testamento, sia che il fossero per donazione, ogni e qualunque istituzione o dotazione di benefici semplici, cappellanie laicali, ed altre simili fondazioni. Abbiamo nel Codice dall'articolo 1055 comminata la nullità di donazioni a vantaggio di persone incapaci, ancorchè fatte sotto apparenza di contratto oneroso. Ma, se, e quanto la incapacità abbracciasse qualunque disposizione od atto, e se la simulazione colpita da nullità fosse soltanto quella larvata da contratto oneroso, o ben pure da interposizione di persone; se infine tutte le disposizioni di soppressione venute fuori, dopo la promulgazione del Codice trovassero nelle di lui sanzioni la loro integrale, e piena contemplazione, fu ed è lo scopo evidente che ha fatto dettare l'articolo vigesimo ottavo.

Bensi ricorderete che se con la legge del 1866 si abolirono le Corporazioni religiose, fu con quella del 15 agosto 1867, che fu messa la falce nel campo di tanta numerosa progenie di enti morali.

Voi ricorderete come coll'art. 32 della legge del 1866 si mantenea agli enti morali non soppressi, la facoltà di acquistare secondo le norme della legge 5 giugno 1850 fatta dal Parlamento Subalpino, ma tantosto si soggiungea che siffatti acquisti di beni immobili sarebbero soggetti a conversione. Ma per quelle eccezioni che con questo progetto di legge e precisamente per l'articolo 16 testè votato, si fanno alle leggi del 1866, e del 1867, ne segue, che tutta quella messe di enti morali che fu falciata dalla legge del 15 agosto 1867 è per Roma tornata in piena vitalità, cosicchè, di quelle soppressioni che venivan fuori della legge del 15 agosto 1867, non altro sussiste che quella parte che concerne i benefici, cappellanie, canonicati, abbazie di patronato laicale.

Restata quindi in vita una gran parte di quegli enti che erano stati messi fuori da ogni esistenza giuridica dalla legge del 1867, era dovere del legislatore provvedere su quanto concerne una delle funzioni dell'ente giuridicamente esistente, quella cioè di acquistare a qualunque titolo, e così venire ad accrescere il suo patrimonio.

Così la Camera elettiva ed il Ministro ebbero

a conoscere se non fosse stato più opportuno farla una volta finita con un sistema che mi permetterò di chiamare « la tela di Penelope » avvegnachè mentre con il succennato art. 32 si volle vietare agli enti conservati, se non con le forme della legge del 1850, poter fare acquisti di stabili, si credè a questa novella costituzione di mano-morta riparare, ordinando la conversione.

Lo diremo senza circonlocuzioni, si volle in un tempo che la mano-morta sussista, e nello stesso tempo si volle che la mano-morta nello stretto senso della parola non sia, ma prenda l'aspetto di *beni mobili*, però senza limite. Questo processo di fare e disfare, è quello che mi sembrò meritare una similitudine col mito della tela di Penelope.

E davvero molto grave diventava, ora che facciamo la legge della soppressione per Roma, ove sono state colpite da essa le sole istituzioni di patronato laicale, e lasciate in piena vita tutte le altre, risolvere che il precetto dell'articolo 32 fosse bastato come provvedimento opportuno, e coerente alla materia di una eccezione così vasta, e che un tanto differenziale racchiude verso le altre Provincie d'Italia.

Era quindi di assoluta necessità il vedere se' attese le ricche dotazioni degli enti morali qui conservati, si avrebbe loro dovuto concedere, sebbe e sotto le norme della legge del 5 giugno 1850, il fare nuovi acquisti di stabili, restando effrenata e liberrima la facoltà di acquistare beni mobili.

Era questo e non altro il quesito da sciogliere; era la sorte di ogni e qualsiasi acquisto fatto dagli enti non soppressi in Roma che doveasi soggettare ad una norma. Ora, questa norma fu quella di impedire con divieto assoluto a siffatti enti, di potere per novelli acquisti accrescere lo attuale loro patrimonio. All' espediente adoperato dall'articolo 32 della legge del 1866 fu sostituito il provvedimento di una incapacità assoluta, cosicchè se una eccezione è la vita giuridica in Roma di enti morali, in tutte le altre Provincie d'Italia soppressi, è consentaneo, a giustizia, che anche eccezionale fosse il provvedimento da opporre all' evenienza di acquisti per accrescere il loro attuale patrimonio.

Ecco il senso genuino, il vero portato dello articolo 27. Io lo proclamo senza esitare, e credo non sia errato il mio concetto.

Ma qui devo insistere sul legame che con siffatto articolo ha il seguente articolo 28, il quale lo completa nel senso che caduca ed annulla gli acquisti simulati fatti dagli enti mantenuti, e dalle sopresse corporazioni. Sì, o Signori, anche per queste occorre la disposizione dell'articolo 28, una volta che godendo di quella libertà che è il retaggio di ogni cittadino, hanno facoltà di associarsi coloro che alle corporazioni apparteneano; associazioni che esse in nome della libertà possono costituire, ma che, nol dobbiamo nascondere a noi stessi, possono essere per sè un mezzo onde fare vivere sotto mutata forma le sopresse corporazioni.

Ora, così applicata la sanzione in esso articolo racchiusa, è la sola, ed unica garentia che potremo aver pronta, onde quelle associazioni vivano la vita delle altre nel consorzio civile; e non si riesca con modi e con forme di simulati atti a menomare la incapacità assoluta di cui sono state colpite.

Non ci ha fra di noi chi non conosce i monumenti della giurisprudenza belga e francese e per i quali ha potuto imparare quante difficoltà siansi da quei magistrati incontrate per riuscire con le disposizioni delle leggi civili a colpire le larvate associazioni, le istituzioni di corporazioni, che soltanto vivrebbero vita quando riuscir potrebbero mercè atti di acquisto, e di trasmissione a perpetuare un patrimonio cospicuo.

Questa dunque è la sola provvidenza che puole far tener fermi gli effetti della soppressione, e impedire che si rinnovelli in onta alla legge ciò che la legge ha con tanta sapienza abolito.

Eccoci arrivati a tale da potere, o Signori, compendiare il subbietto di questo nostro discorso. Cosa hanno fatto gli articoli 27 e 28, uniti per scopo, e per materia? Il Ministro aveva egli stesso proposto con lo articolo 22 del suo primitivo progetto, quello che ora è detto nello articolo 27, sibbene egli a tale provvedimento veniva, quando ammetteva l'entità giuridica delle case generalizie. Ma però io non credo sia stato meno opportuno siffatto concetto del Ministro anche quando non fu più il caso di applicarlo alle case generalizie.

E davvero egli riparava e mitigava la conseguenza dell'eccezionale conservazione di tali enti, mercè la disposizione dell'articolo 22.

Dunque il Ministro ritenea che ora per Roma è conveniente, e necessario far cosa diversa da



quanto era prescritto coll'articolo 34 della legge del 1866 per l'eccezionale sussistenza delle case generalizie.

Or, come non doveva il Ministro consentire che fosse adottata la sanzione dell'articolo 22 quando si faceano per eccezione sussistere per Roma degli enti morali del tutto soppressi nelle altre parti d'Italia? Come il Ministro non doveva consentire a che, non essendo nel Codice civile previsto altro che la nullità di legati e di donazioni per istituire o dotare, e potendo avvenire che fosser fatti legati o donazioni ad enti già provvisti, e quindi non dotazioni ma sopraddotazioni, queste scapperebbero dalla nullità comminata dal Codice civile, si dovrebbe per giuridica necessità occorrere ad un radicale provvedimento quale è quello della nullità di nuovi acquisti, anche fatti per interposte persone e con forma simulata?

Io lo credo davvero, e così lo ripeto, era una lacuna nel Codice civile quanto ha tratto a tali evenienze, ed i due articoli 27 e 28 la hanno completamente sanata. Questi due articoli hanno fatto che se utilità patente in questa legge ci sia, dessa è quella di avere provveduto a pericoli di dubbi e di contese, dessa è quella di aver adottato il provvedimento opportunissimo del divieto assoluto di nuovi acquisti accrescenti l'attuale patrimonio in surroga del provvedimento di cui è cenno nell'art. 32 della legge del 1866.

Così la disposizione dell'articolo 27 collegata con quella dell'articolo 28 è per mio avviso il completamento delle disposizioni del Codice civile per fare rispettare ed osservare le leggi di soppressioni dall'Italia sanzionate, e bensì è la salvaguardia giuridica di quell'abuso che del diritto di associazione facendosi intenderebbe sotto forma di libere associazioni a tornare in vita le soppresses corporazioni religiose.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le questioni che ha sollevato l'onorevole Miraglia e sulle quali ha discusso l'onorevole Senatore Caccia sono molto delicate, e in verità io desidererei che ciascun dei Senatori riserbasse pure, se vuole, a se stesso, come individuo, la interpretazione che crede dare a questi articoli; ma che il Senato come Corpo lasciando da parte le singole interpretazioni, determinasse il senso

e lo spirito co'quali quei due articoli furono accolti e votati.

E perchè un tal fine sia raggiunto, io prego innanzi tutto distinguere l'art. 27 dall'art. 28; l'uno riguardante la capacità di taluni enti, ha uno scopo più speciale e ristretto; l'altro riguardante gli atti commessi in frode alle incapacità prescritte dalla legge, ha un senso più largo più ampio, più comprensivo e si applica a tutto quello che si compie in frode della legge sia con atti simulati, sia per persone interposte.

Ora soffermandosi all'art. 27, a me pare che i dubbi promossi dall'onorevole Miraglia possano ridursi a tre punti, e compendiarsi nei seguenti quesiti: 1. a quali casi si applichino le disposizioni di quest'articolo; 2. a quali acquisti si estendano; 3. qual è lo scopo ch'esse si proponano.

Se l'onorevole Senatore Miraglia avesse seguita la discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento intorno a quest'articolo; egli potrebbe ricordare le dichiarazioni ed i commenti che ne furono fatti da coloro stessi che lo proposero e dal Ministero; dichiarazioni e commenti che valgono a dileguare pienamente i dubbi, che egli ha sollevati. E senza riandare le gravi questioni dibattute dagli scrittori che egli ricordava sopra questo argomento, egli avrebbe trovato per avventura in quella discussione, gli elementi onde risolvere e chiarire ogni possibile dubbio.

Io farò quello che l'onorevole Miraglia non ha fatto; e mi limiterò a ricordare il modo come fu proposto questo articolo, le ragioni sopra le quali lo si appoggiava, l'interpretazione ed il senso che generalmente venne dato alla sua disposizione.

Si è già ricordato al Senato, che il Ministero aveva proposto nel suo progetto, un articolo (l'articolo 22), nel quale era detto: « Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui all'articolo primo, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio, nè suddividersi o moltiplicarsi, neppure con istituzioni filiali o dipendenti. »

Questo articolo aveva nel progetto ministeriale uno scopo più ampio è più importante; imperocchè siccome in quel disegno di legge non solo si eccettuavano dalla soppressione gli enti ecclesiastici colpiti dall'art. 1 della legge del 15 agosto 1867, ma si lasciavano ancora



sussistere le così dette case generalizie, sotto forma di fondazioni, era di conseguenza importantissimo il dichiarare, che questi enti eccettuati dalla soppressione, non solo non potessero per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio, ma non potessero nemmeno suddividersi e moltiplicarsi con istituzioni filiali o dipendenti.

Quando però la Commissione tolse le case generalizie credette che non vi fosse più bisogno dell'art. 22, e lo tolse dal progetto. E diffatti esso non serbava più quasi utilità veruna, riferendosi ai soli enti ecclesiastici soppressi dalla legge del 1867 e conservati per eccezione in Roma e nelle sedi suburbicarie; poichè effettivamente quegli enti, come fra poco si vedrà, non si riducono in sostanza che a benefici, cappellanie, prelature ed altre simili fondazioni, per le quali, stando alle disposizioni del Codice civile sono difficilissimi, se non affatto impossibili, novelli acquisti. Quando però si venne nell'altro ramo del Parlamento alla discussione della legge, fu riproposto l'art. 22 del progetto ministeriale; ed io prego il Senato a permettermi di ricordare le obiezioni che io mossi a quella proposta, le risposte che furono date alle mie obiezioni, le spiegazioni infine con le quali quei due articoli 27 e 28 vennero accettati dal Ministero e votati dalla Camera.

Nella tornata del 24 maggio, io diceva: « Se potesse essere utile la proposta dell'onorevole Ruspoli (che era quel che riproponeva l'articolo), io l'accetterei; ma io credo che essa tenda a prevenire un pericolo che non può verificarsi.

» In effetto, tolte di mezzo le corporazioni religiose, che si sopprimono senz'alcuna eccezione, colla presente legge parmi inutile ogni altro provvedimento per riguardo agli altri enti ecclesiastici, che colpiti dalla legge 15 agosto 1867, sono ora eccettuati dalla stessa per effetto dell'art. 13 già votato. Ed invero, rispetto a questi enti vi sono già gli articoli 833 e 1075 del Codice civile che tolgono loro ogni possibilità di nuovi acquisti, almeno a titolo gratuito.

« L'art. 833 in effetto dice così: « Sono nulle le disposizioni ordinate al fine d'istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali ed altre simili fondazioni. »

« E l'articolo 1075 soggiunge: « È nulla la donazione che ha per oggetto d'istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni. »

« Ora, gli enti soppressi per la legge 1867, ed ora eccettuati dalla soppressione per la città di Roma e per le sedi suburbicarie, in virtù dell'articolo 13, non sono in sostanza che benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni; parole generiche che comprendono le fondazioni e gli enti ecclesiastici enumerati dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1867. Questi enti dunque, conservati per eccezione, potranno vivere di ciò che attualmente hanno, ma non potranno crescere o moltiplicarsi, perchè il Codice civile dichiara essenzialmente nulla ogni disposizione o donazione che abbia per oggetto d'istituire simili fondazioni; e non potranno nemmeno accrescere l'attuale loro patrimonio per gli articoli medesimi del Codice Civile che dichiarano nulla qualunque disposizione o donazione che abbia per oggetto di dotare simili enti.

» Nè credo possa farsi distinzione fra il *dotare e sopraddotare*, e si era messa innanzi questa distinzione per rimarcare l'utilità degli articoli; una cosa e l'altra essendo evidentemente compresa nel divieto assoluto unico, della legge. Ogni novello acquisto adunque a titolo gratuito, per donazione o per testamento è certamente vietato agli enti in discorso.

» Non cadrebbe pericolo che per gli acquisti a titolo oneroso che potrebbero farsi o sui risparmi delle rendite presenti, o sulle largizioni che *brevi manu*, fossero fatte agli enti suddetti. Ma se questi acquisti si facessero mai in beni immobili, si dovrebbe tosto effettuare la conversione a norma dell'articolo 32 della legge del 1866 che resta in vigore per Roma, come per tutta l'Italia; non vi è quindi pericolo di veder ricostituita la mano morta. Se poi, i risparmi o le largizioni vengono impiegati in acquisto di rendita, o di altri titoli mobiliari, io in verità non veggo quale impedimento effettivo vi potrebbe opporre la legge comunque venisse concepita. »

« L'onorevole Mancini, che propugnava la riproduzione dell'art. 22, voleva dare allo stesso un senso più largo di quello nel quale era stato concepito; voleva, a quanto pare, colpire, con esso, d'incapacità tutti gli enti ecclesiastici di Roma. Egli in fatti così si espresse: « Il legislatore nel dettare il relativo articolo del Codice civile si trovò nella difficile necessità o di cangiare gli ordini precedenti in una parte di queste provincie per unificarle colle altre,

o di lasciar sussistere questa varietà d'ordinamenti circa la capacità d'acquistare degli enti morali ecclesiastici. »

« Si appigliò il legislatore a quest'ultimo partito, cosicchè il Codice civile, al quale l'onorevole Guardasigilli ci rimanda nell'art. 2, dice niente altro che questo, che la chiesa e i corpi morali ecclesiastici sono persone e possono esercitare i diritti civili secondo le leggi e gli usi che qual diritto pubblico si trovano in osservanza nelle varie provincie del regno.

» Ora, Signori, ognuno comprende che a Roma non potete trovare alcuna legge od uso di diritto pubblico che limiti o tolga la capacità degli acquisti alla chiesa, qui dove invece erano immensamente e senza limiti favoriti i corpi morali e la chiesa poteva acquistare tutto ciò che voleva.

» Or dunque, se voi nella città di Roma avete largamente fatto luogo ad eccezioni dalla soppressione; se anche quegli enti che altrove non più esistono, nè possono esistere per l'articolo 833 del Codice civile, qui li lasciate sussistere, per una eccezione singolare contraria alla ragione generale dell'interesse pubblico; l'articolo 22 direbbe almeno « essi rimangono col patrimonio che attualmente posseggono, ma non saranno capaci di novelli acquisti. » Questo concetto non fu accolto. Primo a combatterlo fu l'onorevole Pescatore, il quale riuscì il più chiaro nel definire i veri termini della questione. Riferirò le sue parole medesime.

« Io mi permetto di proporre il mantenimento del diritto comune, eccettuato per quegli enti morali ecclesiastici che furono soppressi in tutte le altre parti del Regno, che non possono rinnovarsi e che vennero conservati in Roma per eccezione.

» Così, mantenendo il diritto comune, le basiliche maggiori e minori, che si possano assomigliare alle cattedrali, e così pure i canonicati che esistono in quelle, come i canonicati delle cattedrali che esistono nelle altre parti del regno, saranno enti capaci di acquistare, salva, ben inteso, la permissione del Governo. Per questi enti non vedrei che si debba per Roma introdurre un diritto eccezionale; sarebbe cosa troppo odiosa.

» Altra cosa, o Signori, è pei benefizii semplici. Questi sono soppressi in tutte le altre parti del Regno, non si possono istituire nè per testamento, nè per donazione, nè altrimenti. Dunque

per essi c'è incapacità assoluta, non direi soltanto di ricevere, ma di esistere. Se in Roma furono mantenuti questi enti a titolo di eccezione, sta bene; esistono come enti giuridici all'effetto di conservare il loro patrimonio; ma non mi pare che debba ancora essere concessa loro facoltà di acquistare ulteriormente.

» In questo senso, salva la redazione, io appoggerei la proposta dell'onorevole Ruspoli propugnata anche dall'onorevole Mancini. Dico salva la redazione, perchè bisognerebbe introdurre la distinzione a cui ho accennato. »

Il Relatore della Commissione prendendo la parola esprimeva i medesimi concetti. Egli disse così:

« La maggioranza della Commissione è d'accordo sul punto che non si debba riproporre l'articolo che era proposto dal Ministero.

» È inutile ripetere che quel l'articolo aveva una significazione speciale quando si trattava di conservare le case generalizie. Cadute queste, credo che lo scopo dell'articolo più non esista.

« Quando si adottasse l'articolo di legge, tollante pure l'ultima parte, secondo la proposta dell'onorevole Mancini, quando cioè si disponesse che per tutti gli enti ecclesiastici conservati in Roma non si farà più luogo ad aumenti di patrimonio, ne verrebbe la conseguenza che occorrerebbe una legge speciale ogni qualvolta ad alcuni degli enti conservati venisse ad essere fatto qualche legato, che pur potesse giovare che venisse accettato.

» Supponiamo che alla basilica di San Paolo ad esempio venisse fatto un legato perchè potesse arricchirsi d'affreschi, di sculture e di ornamenti architettonici. In questo caso codesto ente ecclesiastico non potrebbe che in forza di una legge godere del beneficio di quel legato. Invece ove si mantenga la legge comune, basterebbe l'autorizzazione governativa perchè il legato sortisse il suo effetto.

» Se nella provincia di Roma non fossero state pubblicate le leggi che riguardano l'acquisto e la vendita dei beni spettanti a corpi morali ecclesiastici si vedrebbe la necessità di un provvedimento legislativo, ma colla legge del 27 novembre 1840, N. 6030, furono pubblicate anche nella provincia di Roma tanto la legge del 5 giugno 1870, quanto il Regio Decreto 22 marzo 1846, che provvedono al caso in cui enti ecclesiastici abbiano ad acquistare od alienare beni mobili od immobili.

» Ora sembra alla maggioranza della vostra Commissione che codeste leggi, che sono le stesse delle altre parti d'Italia, abbiano a tenersi ferme anche in Roma, nè occorra uno speciale provvedimento.

» Ci sarebbe soltanto a vedere se meriti per avventura una eccezione la proposta dell'onorevole Pescatore, riferentesi ai beneficii.

« A me pare che sarebbero colpite di nullità le disposizioni per le quali venisse aumentato in forza di testamento, donazione od altrimenti il patrimonio di un beneficio; perocchè interdicendo il Codice civile di creare nuove fondazioni di questo genere, non potrebbero ritenersi capaci di nuovi acquisti, quelle esistenti.

» È assai difficile che si verifichi il caso di lasciti a favore di beneficii; ma quando il caso si verificasse, la disposizione sarebbe nulla, e quindi non pare occorra di provvedere.

» Però se verrà fatta proposta speciale alla Camera, la Commissione la prenderà in esame, e ciascuno dei membri di essa darà il suo voto a norma della propria coscienza. »

Dietro questa discussione l'articolo fu mandato allo studio della Commissione. E l'onorevole Relatore nella tornata del 26 maggio propose come frutto de' nuovi studi gli attuali articoli 27 e 28, dichiarando che credeva inutile aggiungere parola, per ispiegare questi due articoli, dopo quanto era stato precedentemente detto sopra tale argomento.

Io allora mi espressi con le seguenti parole che raccomando all'attenzione del Senato:

« Io ho aderito a queste proposte dell'onorevole Mancini, accettate dalla Commissione perchè non mutano la nostra legislazione.

» Io però non credo necessario il primo degli articoli proposti, perchè quanto all'incapacità di fare acquisto, per gli enti eccettuati dalla soppressione, vi si provvede, come dissi fin dall'altro giorno, cogli articoli 833 e 1075 del Codice civile.

» Quanto agli atti che potessero fare questi e gli altri enti ecclesiastici in frode alle incapacità che sieno per essi stabilite dalle leggi in vigore, non fa bisogno di una nuova disposizione, perchè è nella ragione generale del diritto che sono nulli gli atti che gli incapaci, con modi simulati e fraudolenti, compiono contro il divieto loro imposto dalla legge. Però, io accetto, ripeto, questi due articoli, nel senso che essi non siano se non un ricordo di altre disposizioni

legislative e di principii generali del diritto onde queste sono informati. »

Dietro questa dichiarazione furono votati gli articoli.

Vede l'onorevole Senatore Miraglia che con queste premesse si può facilmente rispondere ai suoi dubbi.

A quali enti si riferisce la disposizione dell'articolo 27? Egli è evidente che si riferisce esclusivamente agli enti che sarebbero stati compresi nella soppressione per la legge del 1867, e che sono stati da questa, per ispeciali condizioni, conservati. Questi enti non sono che quelli indicati nell'art. 1 della legge del 15 agosto 1866; ma per tutti gli altri enti ecclesiastici che sono conservati in Roma, come nelle altre parti del Regno, rimane il diritto comune, cioè la capacità di acquistare col permesso del Governo, salvo sempre l'obbligo della conversione dei beni immobili.

Quando ci fermassimo alle sole parole *nuovi acquisti* potrebbero forse sorgere le questioni cui accennava l'onorevole Miraglia e che le leggi di ammortizzazione informate da altro spirito fecero nascere. Ma nell'articolo vi è qualche cosa di più: « non possono, dice l'art. 27, per *nuovi acquisti*, accrescere l'attuale *loro patrimonio*; » il che significa che essi conservano il loro patrimonio con tutti i diritti ad esso inerenti, e soltanto non possono accrescerlo con *novelli acquisti*.

Quale è infine lo scopo ed il fine di questo articolo e dell'articolo 28 che lo sussegue? Quello, come espressamente dichiarasi e come sorge dall'intera discussione, di rifermare e completare le disposizioni del Codice civile, sicchè questi articoli come ebbi a dire, non sono che il ricordo di altre disposizioni legislative e de' principii generali di diritto, onde queste sono informate.

Segue da ciò, che gli enti non compresi nelle leggi di soppressione, conservano in Roma, come nelle altre province, la capacità di acquistare, dietro l'autorizzazione del Governo; che la capacità medesima è conservata ai capitoli ed agli altri benefici delle Chiese cattedrali, perchè non compresi nelle soppressioni ordinate dalle leggi precedenti. E sebbene l'articolo 6 della legge del 1867 abbia ridotti a dodici i canonicati delle chiese cattedrali ed a sei le cappellanie e gli altri benefici di dette chiese, pure quella riduzione non è una soppressione del-

l'ente, il quale co. serva intera la sua esistenza giuridica; e d'altronde l'art. 16 ha espressamente dichiarato che il paragrafo primo e secondo di questo articolo non sono applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, sicchè quegli enti rimangono nella loro integrità con tutte le capacità appartenenti per legge agli enti ecclesiastici conservati.

La disposizione insomma dell'art. 27 non si applica che unicamente ai benefizi, alle cappellanie ed alle altre fondazioni ecclesiastiche enunciate nell'art. 1. della legge del 15 agosto 1867, che, soppressi da questa legge pel resto del Regno, sono stati eccettuati dalla soppressione nella città di Roma, e nelle sedi suburbicarie. Per questi enti solamente è stabilito che essi possano conservare sì l'attuale loro patrimonio, ma che non possano aumentarlo con novelli acquisti. È pressochè la riproduzione degli articoli 833 e 1075 del Codice civile; ma per tutti gli altri enti ecclesiastici conservati rimane intera la loro capacità, secondo il diritto pubblico di questa provincia, salvo solo l'autorizzazione del Governo, ai termini del Codice civile.

Io spero che queste spiegazioni riescano a dileguare i dubbi e gli scrupoli dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Ministro ha detto che, se io avessi seguita tutta la discussione che ha avuto luogo nella Camera elettiva, non avrei forse sollevato i dubbi a cui ha creduto egli di rispondere entrando nel merito della legge. Ma dalle poche parole da me dette, il Senato comprende che ho meditato troppo sulla discussione dell'articolo 27, la quale discussione offrirà argomenti pro e contro sulla vera intelligenza dell'articolo medesimo. Se mi fosse permesso di entrare ora nel merito, farei toccare con mano all'onorevole Ministro, che l'articolo 27, nel senso da lui inteso, non dovea essere scritto nel modo come è stato approvato, specialmente per allontanare qualunque equivoco per le liberalità fatte ai capitoli delle chiese cattedrali ed alle chiese collegiate conservate in Roma.

Egli ha detto che riduzione non significa soppressione, ed io ho l'onore di rispondergli che la Corte di Cassazione di Napoli, alla quale egli meritamente appartiene, ha deciso, che

la riduzione dei canonicati oltre il numero di 12 importa soppressione dei benefizi; onde è che potrà elevarsi il dubbio, se una eredità lasciata alla cattedrale di Roma, debba esser ridotta per la quota di quei canonicati che oltrepassano il numero di 12.

Non entro in altri particolari poichè per la mia posizione ufficiale in Roma debbo esser molto cauto a pronunziare opinioni su cose che potranno offrir materia a controversie giudiziarie.

Del resto son lieto di aver provocato tali spiegazioni da parte dell'onorevole Ministro, che, se saranno appoggiate dall'Ufficio Centrale, spanderanno una certa luce per la intelligenza della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione. Io credo che quello che ho esposto non sia in contraddizione con quanto accennava l'onorevole Senatore Miraglia perciocchè quando si tratta di un capitolo cattedrale ridotto, è chiaro che il canonicato che eccede il numero di dodici quando non viene provvisto, resta soppresso. Ma quando non si dà luogo a riduzione, sicchè il capitolo intero rimane, questo capitolo costituisce un ente, il quale non essendo compreso nella soppressione ordinata dalla legge del 1867, non perde nulla della sua integrità, dei diritti e delle capacità giuridiche che la legge concede agli enti ecclesiastici conservati. La soppressione colpisce, nel resto del Regno, il canonicato in soprannumero cui non si provvede, ma il capitolo cattedrale rimane, e quando questo non va soggetto a riduzione, esso rimane nella sua integrità, sotto la tutela del diritto comune e quindi con la capacità di acquistare a seconda del diritto medesimo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Guardasigilli, la Commissione avrebbe piuttosto creduto di non prendere la parola, perchè le parve che esse fossero così lucide, chiare, evidenti da non aver bisogno di alcun altro appoggio; nè io ho chiesto la parola per aggiungere altro a quello che l'onorevole Ministro ha così acconciamente detto, ma perchè, invitata dal Senatore Miraglia, la

Commissione sente l'obbligo di dichiarare che essa nel discutere questa legge, sebbene, bisogna pure dirlo, incalzata dalla brevità del tempo, ciò nonostante non mancò di porre innanzi ad essa la questione a cui alludevano gli onorvoli Senatori Miraglia e Caccia, e prendendo ad esame segnatamente la discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento ebbe a convincersi che non altra interpretazione poteva darsi agli articoli 27 e 28 della legge di cui si tratta, se non quella precisamente esposta dal signor Ministro al Senato; e quindi la Commissione per organo mio dichiara di accettare pienamente tutte le idee manifestate dall'onorevole Guardasigilli.

Solamente mi permetto aggiungere che al proposito di quanto il Senatore Miraglia ha detto sui capitoli, e sulla loro soppressione come enti morali, vuolsi rammentare le legge delli 11 agosto 1870 la quale sopprime non già i capitoli, ma semplicemente quei canonicati che eccedevano il numero di dodici.

Fatta questa dichiarazione, a nome della Commissione, io spero che gli onorevoli Senatori Caccia e Miraglia, vogliano ritenersi per soddisfatti.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 27 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga

(Approvato.)

« Art. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati, sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone. »

(Approvato.)

« Art. 29. Negli articoli 3, 5 e 29 della legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa legge al Parlamento.

» È data facoltà al Governo di provvedere con decreti reali, sentito il Consiglio di stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente legge.

» È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante reale decreto alla iscrizione nel bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Senatore TORELLI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho domandato la parola solo per pregare l'onorevole Presidente a volere dopo di questa legge sulle Corporazioni religiose mettere in discussione il progetto di legge che riguarda la proroga per le iscrizioni ipotecarie nelle provincie di Venezia e di Mantova, perchè importa che si esaminino con urgenza.

PRESIDENTE. Ora ha la parola l'onorevole Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Si comprenderà che non voglio, nè posso parlare sulle generalità della legge, nè venire a proporre modificazioni di articoli; io voglio cogliere questa circostanza solenne per esprimere un desiderio su argomento che si collega colla legge, che ormai più non attende che pochi minuti per essere da voi sancita in tutte le forme regolari, e credo vi si colleghi più strettamente che forse a prima vista non sembra.

Questa legge chiude, almeno per parte del Governo e del Parlamento Italiano, la serie delle disposizioni relative al potere temporale del Papa, che sarà uno dei fatti più notevoli della storia moderna.

Molti, credo anzi che potrei dirlo in superlativo, moltissimi, hanno ravvisato da tempo in quell'a separazione dei due poteri un grande beneficio per la religione, e si augurarono veder risorgere i tempi gloriosi del Papato spirituale in quelle forme ed in quei modi che i tempi cambiati permetterebbero. Sono fra quelli e non l'ho nascosto mai, come sono fra quelli che nella conciliazione fra la Chiesa e Stato ravvisano un elemento necessario per la pace d'Italia. Ma non temiate che voglia inoltrarmi in questo spinoso argomento. Crederei ledere quella nobilissima riserva che si è imposta il Senato; ma andando ritto al mio argomento io dirò che intendo richiamare l'attenzione dell'onorevole signor Ministro del Culto sulla sorte dei parrochi. L'articolo 2. e 3. consacra il principio che una determinata parte dei beni ivi indicata andrà a favore delle parrocchie di Roma con che non ecceda mai il limite di L. 3000 per ciascuna parrocchia.

Io ne auguro bene; io spero che l'asse relati-

vamente più pingue di quello già incamerato, possa permettere che arrivi presto il giorno che quell'articolo divenga una realtà; ma non ho potuto a meno, pensando a quel desiderato caso, di ricorrere col pensiero alla sorte di tante migliaia di parrochi, ai quali dalla legge 1866 si era fatto balenare questa speranza, e invece lottano taluni perfino colla fame.

E perchè mai tanta tenerezza pei parrochi? si chiederà forse.

Lo dico subito. Oggigiorno l'educazione delle masse popolari, soprattutto nelle campagne, il che in Italia significa degli otto decimi circa, è combinata in modo che da bocca secolare il fanciullo non ode più pronunciarsi nella scuola la parola religione, non sente più nemmeno spiegarsi che quello spirito che è in lui e dà vita al suo corpo è diverso da quello che dà vita ai bruti, agli animali che seguono solo le leggi invariabili dell'istinto. Se non fosse il parroco, crescerebbe rimanendo digiuno di ciò che pur si attiene alla parte, dirò la più sublime dell'uomo, che lo conduce in sfere più elevate che non quella della pura esistenza materiale e dei godimenti fisici. Ora questa classe, alla quale sola rimase in realtà sì nobile missione, ha perciò una grande importanza, ed ha poi di fatto anche una grande influenza. Ma se è tale, perchè non ci occuperemo noi delle sue sorti? La legge 1866 vi prova, mi si risponderà, la buona intenzione del Parlamento, che ha posto il principio di venire in loro aiuto. — Signori! Sono corsi sette anni da quell'epoca, e non credo che un solo n'abbia avuto sollievo; so invece e con me lo sanno tutti, che le condizioni si aggravarono ognora più, perchè aumentarono i pesi ed ogni genere indispensabile al vivere rincari.

Tutti coloro il cui reddito è costituito in una somma determinata, si trovano ora in condizioni assai più gravi e taluni in sì basse, da non avere una lira al giorno. Noi pensammo, e giustamente, a riparare i danni che per questa stessa ragione sente il soldato; si pensa alle tristi condizioni degli impiegati; come dunque, dopo aver annunciata la massima, il principio, che si vuol provvedere anche alla sorte dei parrochi, dopo che posteriormente all'adozione di quel principio la sorte loro peggiorò, non si farà a loro vantaggio più nulla, assolutamente nulla? Pensiamo o Signori, che il con-

sacrare un pensiero a quella classe, la classe operosa nel sacerdozio, non farebbe per Voi, per tutto il Parlamento che esser logici. Conosco le condizioni delle finanze e la condizione alla quale fu vincolato il sussidio che deve scaturire dall'asse stesso; perciò non pretendo, non chieggo una promessa di voler tosto presentare una legge, ma la promessa di studiar davvero la questione, di voler consacrarvi qualche ora di riflessione, cominciando dal farsi un concetto preciso della posizione loro. Questo parmi si potrebbe sperare, poichè è certo che allorquando nel 1866 si votava il principio di venire in loro aiuto, si votava nella credenza di votar cosa seria.

Pe! momento più non chieggo; ma concedetemi che non mi scostai dall'argomento, concedetemi che, se alla memoria di un atto così solenne come quello che sanzionerà la legge, potesse rannodarsi un giorno anche la memoria che fu un punto di partenza perchè si migliorasse la sorte dei parrochi, certo non sarebbe cosa a Voi discara, nè sarebbe stata cosa inutile per l'Italia.

Senatore AUDINOT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. A me sembra che questa legge sia di tale importanza che dovrebbe concludersi con una pronta votazione e indipendentemente dalla votazione di qualunque altra legge.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo perfettamente nell'idea di votare questa legge subito e isolatamente, però sarà opportuno che i signori Senatori si trattengano anche dopo la votazione perchè vi sarebbero da discutere altre leggi urgenti, e la cui votazione potrebbe farsi nella stessa seduta d'oggi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io divido col l'onorevole Senatore Torelli i sentimenti di affetto e di venerazione per questi operai utilissimi della religione e della morale che sono i parrochi ed i curati; ma per quanta sia la mia buona volontà, non posso per il momento prendere alcun impegno, o dare alcuna sicura promessa di migliorare la loro sorte; non posso che dividere una speranza.

Per quel che riguarda Roma, avendo il Go-

verno dichiarato che il patrimonio della chiesa romana sarebbe rimasto alla chiesa, ho attuato questo concetto nel disegno di legge, assegnando i beni delle case soppresse agli usi più religiosi cui erano destinati.

Epperò nel numero terzo dell'articolo 2, come l'onorevole Torelli ha potuto vedere, viene dichiarato che « i beni delle case cui sono annesse chiese parrocchiali, saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. »

Ma pel resto del Regno, dove vi è la sostanza da poter ripartire per migliorare la condizione di codesti parrochi?

Nella legge 1866 che soppresse le corporazioni religiose pel resto del Regno, vi è in verità l'articolo 28 che dice così « Saranno pagati, a carico del fondo per il culto, nell'ordine sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili :

» 1. Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla cassa ecclesiastica;

» 2. Le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose, a termini di questa e delle precedenti Leggi di soppressione.

» 3. Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato, per spese del culto cattolico;

» 4. Un supplemento di assegno ai parrochi, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. »

Ma questo supplemento di assegno era stabilito nel numero 4 dell'articolo 28 fra gli obblighi messi a carico del fondo per il culto. E l'onorevole Torellisa che dopo la legge 1866 vi è stata quella del 1867, la quale dalla sostanza assegnata al fondo pel culto, ha tolto il 30 per cento. Ora, una volta stremata di un terzo la sostanza del fondo pel culto, esso è ridotto in condizioni così gravi e difficili, che appena appena può bastare alla soddisfazione degli oneri e delle pensioni.

È per questo che non è stato possibile sopprimere a quel supplemento di assegno stabilito nel numero 4 dell'articolo 28.

In questa condizione di cose, per quanto desiderio io nutrissi, ed il Senato potesse avere, di migliorare la condizione di questi parrochi, domando all'onorevole Torelli donde ne caveremo i mezzi.

Dal fondo pel culto? Si trova disgraziatamente oberato da molti debiti e deve innanzi tutto soddisfare ai pesi più urgenti, agli obblighi più indispensabili, al pagamento delle pensioni.

Dal bilancio dello Stato? Mi pare che sia anche difficile il farlo nella condizione presente delle cose; perchè sono grandi del pari i pesi che gravano sullo Stato.

Però io non posso che dividere il desiderio dell'onorevole Torelli; far voti perchè si presenti l'opportunità di migliorare la condizione di questi parrochi, e di questi curati; ma non posso pel momento esprimere altro che un voto, un desiderio ed una speranza, e se pur volete, il proposito di studiare e meditare se sia possibile un mezzo da risolvere equamente la proposta questione.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI. Il Senato è certamente unanime nel voto espresso dall'onorevole mio amico Senatore Torelli e dall'onorevole Ministro Guardasigilli circa il miglioramento della condizione dei parroci.

Intorno a questo argomento si occupò il Governo subalpino, si occupò il Governo italiano e nelle varie leggi che riguardavano la destinazione dell'asse ecclesiastico, furono sempre introdotte disposizioni le quali miravano al miglioramento della condizione dei parroci.

L'onorevole Ministro ha accennato alle ragioni, per le quali non fu possibile che questo degno proposito venisse recato in atto. Però ogni speranza non deve esserne smessa, massime se si pon mente a quella legge che venne promessa nell'articolo 18 della legge sulle guarantee, pel riordinamento, la conservazione e l'amministrazione della proprietà ecclesiastica.

Quella legge è da sperare che sia informata anche dal concetto che il laicato debba prendere una legittima ingerenza intorno ai beni ecclesiastici derivanti dalle obiazioni della comunione de' fedeli costituita dal clero e dal popolo, dalla quale ingerenza non potrà che essere grandemente promosso il miglioramento delle condizioni dei parroci che escono dal popolo, vivono in mezzo al popolo e in pro del popolo durano tanti sacrifici. Io sono fermo a credere che le condizioni dei parroci potranno essere effettivamente migliorate quando, in quella legge che ho accennato e che disporrà di quel tanto che rimarrà dell'asse ecclesiastico,



siano introdotte disposizioni, per le quali possa il laicato aver parte all'amministrazione dei beni ecclesiastici, onde esso, posto coi parroci in più stretto contatto, sarà vieppiù stimolato a prender riguardo dello stato loro e di tutto il clero faticante e cercherà di renderlo possibilmente più tollerabile, intanto che accrescerà a cotesta parte del clero il debito ossequio.

Gli splendori e le magnificenze di quella che si è chiamata, con una parola certo non punto consentanea al linguaggio evangelico, la Corte Pontificia hanno impedito che in questa Roma i parroci venissero considerati e trattati come richiedono la dignità dell'ufficio loro e le nobili fatiche di cui sono aggravati. Riguardo a loro le disposizioni della legge che stiamo per votare inducono un miglioramento effettivo, che sarà fecondo d'ottimi effetti, e di cui è da render lode al Governo che l'ha promosso.

**PRESIDENTE.** Esaurito questo incidente la parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore **ALFIERI.** Prego i miei onorevoli colleghi di permettermi una dichiarazione intorno al mio voto.

Io mi trovo rimpetto a questo importantissimo argomento, sul quale stiamo per dare il voto definitivo, in una di quelle condizioni d'animo, alle quali non può provvedere che il giudizio della coscienza propria, e non mancò mai la benevola deferenza de' miei colleghi.

Per essere consentaneo alla opinione che ho sempre professato, non posso dare un voto favorevole ad una legge la quale riconferma quelle del 1866 e 1867, poichè da quelle non sono a parer mio abbastanza rispettati i diritti dell'individuo, nè negli argomenti delle convinzioni religiose, ossia della libertà di coscienza, nè per rispetto alla proprietà, nè per ciò che riguarda il diritto di associazione. Tuttavia non mi dissimulo l'importanza di definire le questioni gravi ed ardenti che formano l'argomento di questa legge. Non potevo quindi dissentire dal parere che ha prevalso prima nei nostri uffici, e poi in questa assemblea, di astenersi cioè dalla discussione generale, e di procedere quanto più sollecitamente lo consentisse la dignità del Senato, alla votazione.

Io dunque sento l'importanza politica di quest'atto; ma per la contraddizione nella quale versa l'animo mio, fra la riprovazione dei principii che sono nuovamente sanzionati in que-

sta legge, ed il sentimento della necessità politica, che ci spinge a por termine il più presto che sia possibile a questa discussione, sono condotto ad astenermi. Della astensione ho voluto dichiarare le ragioni, perchè in argomento di tanta importanza, non mi bastava un voto silenzioso ed anonimo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io rispetto il convincimento dell'onorevole Senatore Alfieri. Dia pure il suo voto in quel senso che crede, o s'astenga affatto dal votare, secondo che gli detterà la sua coscienza.

Il Senato mi permetterà però ch'io faccia le mie riserve riguardo agli appunti che l'onorevole Senatore Alfieri ha creduto muovere intorno al significato giuridico, delle leggi del 66 e del 67 di cui questa che ora discutiamo serba in fondo, il medesimo spirito e il carattere medesimo.

Io sono dolente che cotesti dubbi, si sien presentati ora, e non si sia creduto d'esprimerli nel momento in cui veniva discussa la legge; allora si sarebbe porta l'occasione di svolgerli con quell'ampiezza, e quella serietà di ragioni, che l'importanza dell'argomento richiede, e per la terza volta il Senato avrebbe avuto occasione di discutere e votare i principii ai quali queste leggi sono informate.

Aggiungerò ancora una parola ed è che io riguardo questa legge come legge politica, ma la riguardo e contemplo ancora sotto l'aspetto della legalità del diritto. E mi permetto di ripetere, in quest'occasione, quello che il Conte di Cavour il quale parmi sia stato legato in affinità e parentela coll'onorevole Senatore Alfieri, ebbe a dire nell'occasione della legge del 1865, da lui proposta e difesa.

Io raccomando, diceva quel grande Statista, a vostri voti, questa legge, come una legge politicamente ed economicamente utile, ma ve la raccomando anzi tutto, perchè sono convinto della sua giustizia e della sua legalità.

Lo stesso dirò io della legge attuale. E certo se dubitassi della ragione intrinseca, e della legalità della legge, io per semplice considerazione politica, non l'avrei raccomandata, nè al voto della Camera dei Deputati, nè al voto del Senato.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere all'appello nominale per una votazione così solenne, credo

opportuno, come Presidente di quest'alta Assemblea, dichiarare che oggi, come sempre, il Senato in questa discussione ha agito solamente sotto i dettami della saviezza che l'hanno ognora ispirato, e che lo fa con coscienza piena ed intera, poichè era in mano sua il modificare o respingere la legge, qualora l'avesse creduto opportuno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Presenti . . . . .	89
Votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	20
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva.)

**Approvazione di due progetti di legge.**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge concernente la proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova.

(V. *Atti del Senato N. 137.*)

(Il Senatore, Segretario, Chiesi dà lettura del progetto.)

« Art. 1. Il termine fissato dall'articolo 34 del Regio Decreto 25 giugno 1871, N. 284, Serie 2., per le iscrizioni e rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nelle Provincie venete e di Mantova, è prorogato per le dette provincie a tutto l'anno 1874. »

(Approvato).

« Art. 2. I rappresentanti investiti od amministratori d'istituti pii, di benefizi, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a far inscrivere o rinnovare a forma di legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degl'interdetti, dovranno entro il mese di giugno 1874 giustificare di avere adempiuto all'obbligo loro, presentando alla regia procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota prodotta all'ufficio stesso e il relativo certificato del conservatore delle ipoteche. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi sono permesso di domandare la parola a questo punto, come avrei fatto indifferentemente su qualunque altro punto della

legge, perchè non intendo di fare osservazioni sull'articolo 2, ma unicamente di subordinare all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia un'osservazione che fu fatta, trattandosi di una legge perfettamente analoga a questa.

L'osservazione riguarda l'abuso dei conservatori delle ipoteche i quali continuano ad emettere nei loro certificati, con danno pecuniario e con pericolo di conseguenze giuridiche a danno delle parti, delle dichiarazioni di iscrizioni che non potrebbero e non dovrebbero dare.

Questo fu specialmente osservato per quelle iscrizioni che sono cadute per mancante rinnovazione. Ora io posso assicurare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che in alcuni uffici ipotecarii delle antiche provincie si continuano sempre a tener vive sui certificati ipotecarii, a carico di varie ditte, le iscrizioni decadute da 60 anni e non mai più rinnovate. — Ora io non posso che pregare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia a dare delle disposizioni a questo proposito o a notificarmele se già le avesse date.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo ripetere ora, quello che l'altra volta osservavo: Il lasciare i conservatori delle ipoteche liberi di poter inscrivere o cancellare dai certificati delle medesime le iscrizioni che si suppongono cadute, è un dar loro troppa facoltà. Però l'altra volta io dissi che bisognava bensì lasciare a cotesti conservatori una certa libertà, ma con date cautele. Ora io convengo, che quando si tratta d'ipoteche cadute per mancanza di rinnovazione d'iscrizione, per modo che risulti evidente la caducità delle stesse, i conservatori non dovrebbero inscrivere nei certificati, ma non credo che si possa andare più oltre.

Posso pertanto assicurare l'onorevole Lauzi che da mia parte ho dato disposizioni in questo senso, ne ho scritto anche al Ministro delle Finanze, giacchè da esso dipendono i conservatori delle ipoteche; ma debbo sempre prescrivere certe limitazioni e non lasciare soverchia larghezza ai conservatori; perchè allora dipenderebbe dalla volontà loro il conservare o cancellare un'ipoteca, e il rimedio potrebbe riuscire peggiore del male.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Lauzi? Senatore LAUZI. Si Signore.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 2. per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Alle persone suddette, che non avranno adempiuto l'obbligo delle dette iscrizioni, saranno applicate le sanzioni stabilite dall'articolo 1984 del Codice civile.

» Spirato il mese di giugno 1874, i procuratori del Re avranno facoltà di richiedere a spese delle parti la iscrizione delle menzionate ipoteche in conformità dell'articolo 1984 del Codice civile. »

(Approvato.)

Ora passeremo alla discussione di un altro progetto di legge di un solo articolo, per l'estensione alla provincia di Roma della legge 30 marzo 1862, Num. 522, che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni, e poi procederemo alla votazione a squittinio segreto sopra ambedue i progetti di legge.

(V. Atti del Senato N. 124.)

Do lettura dell'articolo:

Articolo unico.

« La legge del 30 marzo 1862, N. 522, viene estesa alla provincia di Roma. La promulgazione della presente vale per il pubblico diffi-

damento voluto dall'articolo 2. e come punto di partenza del termine di un anno stabilito dall'articolo 3. della medesima legge. »

È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola ed il progetto di legge constando di un solo articolo, si rimanda alla votazione a squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini F. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova.

Votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva.)

Estensione alla provincia di Roma della legge 30 marzo 1862, N. 522, che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni.

Votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).